



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 25/10/2010

CC N. 70

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemiladieci addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Spoto Mario.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	P.D.	X		17 - Berlino Giuseppe	P.D.L.	X	
2 - Gasparini Alessandro	P.D.	X		18 - Scaffidi Francesco	P.D.L.	X	
3 - Ronchi Andrea	P.D.	X		19 - Cesarano Ciro	P.D.L.		X
4 - Marsiglia Franco	P.D.	X		20 - Di Lauro Angelo	P.D.L.	X	
5 - Catania Andrea	P.D.	X		21 - Malavolta Riccardo	P.D.L.	X	
6 - Sacco Giuseppe	P.D.	X		22 - Visentin Riccardo	P.D.L.	X	
7 - Grazzi Francesco	P.D.	X		23 - Acquati Piergiorgio	P.D.L.	X	
8 - Ruffa Ivano	P.D.	X		24 - Gandini Stefano	P.D.L.	X	
9 - Russomando Damiano	P.D.	X		25 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
10 - Seggio Giuseppe	P.D.	X		26 - Fumagalli Cristiano	LEGA N.	X	
11 - Martino Raffaele	P.D.	X		27 - Schiavone Angelo	I.D.V.	X	
12 - Gatto Gerardo	P.D.	X		28 - Quattrocchi Marco	I.D.V.	X	
13 - Muscio Nicola	P.D.	X		29 - Tediosi Aldo	R.C.	X	
14 - Bartolomeo Patrizia	P.D.	X		30 - Menegardo Mattia	SIN. e LIBERTA`	X	
15 - Strani Natalia	P.D.	X		31 - Zonca Enrico	CITT. INS.-M.P.A.	X	
16 - Lio Carlo	P.D.L.	X					

Componenti presenti n. 30.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 38169

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

RELAZIONE

Attualmente la gestione degli oggetti rinvenuti sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo è regolamentata con apposita sezione all'interno del Regolamento del Servizio Economato.

Rilevata la specificità di tale materia, che in parte si rifà al codice civile, si ravvisa la necessità di dotarsi di apposito specifico regolamento.

Pertanto si propone:

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale, costituito da n. 21 articoli, strutturati come segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

Articolo 2 - Verbale di consegna

Articolo 3 - Oggetti preziosi e banconote

Articolo 4 - Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi

Articolo 5 - Responsabilità su oggetti ritrovati da terzi

Articolo 6 - Registrazione

CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7 - Pubblicazione all'Albo e sul sito internet

CAPO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8 - Proprietari residenti in Cinisello Balsamo

Articolo 9 - Proprietari residenti in altri Comuni

Articolo 10 - Proprietari residenti all'Estero

Articolo 11 - Documenti e/o targhe automezzi

Articolo 12 - Documenti senza funzione legale

CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 13 - Accertamento della proprietà

Articolo 14 - Modalità di riconsegna

CAPO V - TARIFFE

Articolo 15 - Spese per custodia e deposito

CAPO VI - PREMIO DI LEGGE DOVUTO AL RITROVATORE

Articolo 16 - Obblighi del proprietario

CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17 - Modalità

CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18 - Modalità di acquisizione della proprietà

Articolo 19 - Eliminazione degli oggetti

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Beni esclusi dal presente regolamento

Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento

Cinisello Balsamo, li 13/10/2010

**Il responsabile del procedimento
(Peraboni Alessia)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, con la quale si motiva l'opportunità e la necessità di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio;
- ✓ Vista la proposta di regolamento elaborata dall'Ufficio proponente allegata al presente atto;
- ✓ Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000 in particolare l'art. 42 sull'attribuzione ai Consigli Comunali delle potestà normative e regolamentari;
- ✓ Visti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale, costituito da n. 21 articoli, strutturati come segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto del Regolamento

Articolo 2 - Verbale di consegna

Articolo 3 - Oggetti preziosi e banconote

Articolo 4 - Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi

Articolo 5 - Responsabilità su oggetti ritrovati da terzi

Articolo 6 - Registrazione

CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7 - Pubblicazione all'Albo e sul sito internet

CAPO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8 - Proprietari residenti in Cinisello Balsamo

Articolo 9 - Proprietari residenti in altri Comuni

Articolo 10 - Proprietari residenti all'Estero

Articolo 11 - Documenti e/o targhe automezzi

Articolo 12 - Documenti senza funzione legale

CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 13 - Accertamento della proprietà

Articolo 14 - Modalità di riconsegna

CAPO V - TARIFFE

Articolo 15 - Spese per custodia e deposito

CAPO VI - PREMIO DI LEGGE DOVUTO AL RITROVATORE

Articolo 16 - Obblighi del proprietario

CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17 - Modalità

CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18 - Modalità di acquisizione della proprietà

Articolo 19 - Eliminazione degli oggetti

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Beni esclusi dal presente regolamento

Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento

- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- 3) di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari per il Comune.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ALLEGATO ALLE DELIBERAZIONE N. 70 DEL 25/10/2010

Ai sensi dell' art. 49, comma 1 della Legge 18.08.2000 n. 267 si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla Deliberazione in oggetto:

Regolarità tecnica	13 OTT 2010	IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (f.to Stefano Dr. Polenghi) -----
Regolarità contabile	13 OTT 2010	IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (f.to Stefano Dr. Polenghi) -----



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Prov. di Milano
Via XXV Aprile n. 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1 – Contenuto del Regolamento	7
Articolo 2 - Verbale di consegna	7
Articolo 3 - Oggetti preziosi e banconote	7
Articolo 4 - Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi	7
Articolo 5 - Responsabilità su oggetti ritrovati da terzi	7
Articolo 6 - Registrazione	7
CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO	7
Articolo 7 - Pubblicazione all'Albo e sul sito internet	7
CAPO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI	8
Articolo 8 - Proprietari residenti in Cinisello Balsamo	8
Articolo 9 - Proprietari residenti in altri Comuni	8
Articolo 10 - Proprietari residenti all'Estero	8
Articolo 11 - Documenti e/o targhe automezzi	8
Articolo 12 - Documenti senza funzione legale	8
CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO	8
Articolo 13 - Accertamento della proprietà	8
Articolo 14 - Modalità di riconsegna	8
CAPO V - TARIFFE	8
Articolo 15 - Spese per custodia e deposito	8
CAPO VI - PREMIO DI LEGGE DOVUTO AL RITROVATORE	8
Articolo 16 - Obblighi del proprietario	8
CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE	9
Articolo 17 - Modalità	9
CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
Articolo 18 - Modalità di acquisizione della proprietà	9
Articolo 19 - Eliminazione degli oggetti	9
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 20 - Beni esclusi dal presente regolamento	9
Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nel territorio comunale, funzioni di competenza del Sindaco, svolte all'interno dell'Amministrazione Comunale dall'Ufficio Oggetti Rinvenuti (di seguito citato O.R.), facente parte del Settore Finanziario e della Fiscalità Locale - Servizio Economato.
2. La gestione delle cose mobili ritrovate di cui al precedente comma 1 sono svolte secondo quanto indicato dal Codice Civile – Libro III "della Proprietà" – Titolo II "della proprietà" - Capo III "dei modi di acquisto della proprietà" - Sezione I "dell'occupazione e dell'invenzione" Artt. 927 e seguenti.

Articolo 2 - Verbale di consegna

1. Ogni oggetto che viene ritrovato e consegnato all'Ufficio O. R. da agenti della Polizia Locale, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici, o altri Enti, deve essere accompagnato da un verbale di consegna contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento; l'Ufficio O. R. provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel verbale di consegna e al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
2. Se la consegna è effettuata da un cittadino, sarà l'Ufficio O. R. che redigerà un verbale del quale rilascerà copia al ritrovatore.
3. L'operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, dove occorre, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.

Articolo 3 - Oggetti preziosi e banconote

1. Gli oggetti preziosi o di valore e le banconote verranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio O. R.

Articolo 4 - Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi

1. Gli oggetti consegnati quali zaini, borsoni, valigie o altro, in condizioni igieniche precarie, contenente vestiario usato o materiale deperibile, la cui conservazione potrebbe indurre a problemi di carattere igienico sanitario, verranno contestualmente distrutti e di ciò verrà redatto apposito verbale.
2. Qualora all'Ufficio O. R. pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

Articolo 5 - Responsabilità su oggetti ritrovati da terzi

1. L'Ufficio O. R. non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare quando la consegna degli oggetti è effettuata da altri Enti o Organi.

Articolo 6 - Registrazione

1. Ogni oggetto ritrovato che viene depositato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale è registrato e numerato in apposito registro, nel quale sono annotate tutte le caratteristiche descrittive del bene, le circostanze del ritrovamento e tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7 - Pubblicazione all'Albo e sul sito internet

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall'articolo 928 del C.C. : "Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta."
2. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti sarà resa nota utilizzando il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8 - Proprietari residenti in Cinisello Balsamo

1. L'Ufficio O. R. provvederà direttamente a rintracciare la persona residente nel Comune di Cinisello Balsamo, a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato, per la sua restituzione.

Articolo 9 - Proprietari residenti in altri Comuni

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza.

Articolo 10 - Proprietari residenti all'Estero

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

Articolo 11 - Documenti e/o targhe automezzi

1. Documenti o targhe di ciclomotori, motocicli, autovetture ecc., rinvenuti, verranno restituite alla Motorizzazione Civile di Milano o al P.R.A.

Articolo 12 - Documenti senza funzione legale

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale di identificazione o certificazione, trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio O. R., senza che il proprietario li abbia richiesti, verranno distrutti rendendoli inservibili e redigendo apposito verbale.

CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 13 - Accertamento della proprietà

1. L'Ufficio O. R., prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario, o un suo legale rappresentante, o persona delegata al ritiro.

Articolo 14 - Modalità di riconsegna

1. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio O. R. la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

2. L'Ufficio O. R. annota sul verbale di consegna le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

3. I portafogli, le borse ecc. contenenti documenti che sono stati inoltrati per la consegna al legittimo proprietario come previsto agli art. 8 e 9 del presente regolamento, trascorsi 90 giorni senza che il proprietario abbia fatta richiesta per la restituzione, verranno eliminati.

CAPO V - TARIFFE

Articolo 15 - Spese per custodia e deposito

1. Il proprietario o il ritrovatore per ritirare l'oggetto deve pagare una somma a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma.

2. Le tariffe relative alle spese sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta e l'adeguamento avverrà con scadenza biennale.

CAPO VI - PREMIO DI LEGGE DOVUTO AL RITROVATORE

Articolo 16 - Obblighi del proprietario

1. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del c.c., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per Legge a titolo di premio.

CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17 - Modalità

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 15.

2. Qualora l'oggetto sia stato consegnato da Aziende di trasporto pubblico, trascorso il termine previsto dal C.C. senza che si sia presentato il legittimo proprietario per il ritiro, l'Ufficio provvederà ad inviare comunicazione all'Azienda di trasporto pubblico affinché provveda al ritiro degli oggetti rimasti in giacenza entro il termine di 20 giorni; trascorso tale termine l'ufficio provvederà all'eliminazione degli oggetti scaduti redigendo apposito verbale.

CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18 - Modalità di acquisizione della proprietà

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 punto 3 e all'art. 4 punto 1, quando ricorrano entrambi i seguenti accadimenti:

- a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) siano trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 19 - Eliminazione degli oggetti

1. Il Comune divenuto proprietario degli oggetti, a norma dell'articolo 18, provvederà all'eliminazione degli stessi e alle relative annotazioni di scarico.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Beni esclusi dal presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (Codice Civile – Libro III "della Proprietà" – Titolo II "della proprietà" - Capo III "dei modi di acquisto della proprietà" - Sezione I "dell'occupazione e dell'invenzione" - Art. 923) ; alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario.

Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore Ghezzi illustra l'argomento. Si accende una discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale viene presentato il seguente emendamento:

EMENDAMENTO MALAVOLTA

Si propone di sostituire l'art. 5 con:

“L'ufficio O.R. no risponde di eventuali danni e/o irregolarità avvenuti prima dell'atto della consegna degli oggetti rinvenuti.”

L'Assessore Ghezzi ritiene condivisibile la proposta e il Consigliere Russomando dichiara che darà voto favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Malavolta e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.28
Voti favorevoli:	n.28
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione così come emendata e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.27
Voti favorevoli:	n.27
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Consigliere Zonca presenta il seguente O.d.G. collegato alla deliberazione in oggetto:

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO CONSIDERATO CHE

il nuovo regolamento degli Oggetti Rinvenuti prevede il pagamento delle spese di custodia, da parte del legittimo proprietario, al momento del ritiro dell'oggetto rinvenuto, ovvero da parte del soggetto che lo ha ritrovato, nel caso in cui sia decorso un anno dalla sua consegna all'ufficio Oggetti Rinvenuti,

RACCOMANDA

La Giunta comunale di Cinisello Balsamo, attraverso apposita delibera, a fissare i criteri per la definizione delle spese di custodia in modo che esse non superino, nel periodo di custodia di un anno, il 40% del valore del bene ritrovato.”

Il Consigliere Russomando propone il seguente emendamento:

EMENDAMENTO RUSSOMANDO

All'ultima riga, dopo la parola "valore" aggiungere la parola "**stimato**".

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Russomando e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.28
Voti favorevoli:	n.28
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'ordine del giorno così come emendato e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.28
Voti favorevoli:	n.27
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 1 Menegardo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno collegato alla deliberazione in oggetto così come emendato, approvato. Il testo emendato è pertanto il seguente:

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO CONSIDERATO CHE

il nuovo regolamento degli Oggetti Rinvenuti prevede il pagamento delle spese di custodia, da parte del legittimo proprietario, al momento del ritiro dell'oggetto rinvenuto, ovvero da parte del soggetto che lo ha ritrovato, nel caso in cui sia decorso un anno dalla sua consegna all'ufficio Oggetti Rinvenuti,

RACCOMANDA

La Giunta comunale di Cinisello Balsamo, attraverso apposita delibera, a fissare i criteri per la definizione delle spese di custodia in modo che esse non superino, nel periodo di custodia di un anno, il 40% del valore **stimato** del bene ritrovato.”

Il testo del regolamento approvato è dunque il seguente:



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Prov. di Milano

Via XXV Aprile n. 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1 – Contenuto del Regolamento	7
Articolo 2 - Verbale di consegna	7
Articolo 3 - Oggetti preziosi e banconote	7
Articolo 4 - Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi	7
Articolo 5 - Responsabilità su oggetti ritrovati da terzi	7
Articolo 6 - Registrazione	7
CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO	7
Articolo 7 - Pubblicazione all'Albo e sul sito internet	7
CAPO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI	8
Articolo 8 - Proprietari residenti in Cinisello Balsamo	8
Articolo 9 - Proprietari residenti in altri Comuni	8
Articolo 10 - Proprietari residenti all'Estero	8
Articolo 11 - Documenti e/o targhe automezzi	8
Articolo 12 - Documenti senza funzione legale	8
CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO	8
Articolo 13 - Accertamento della proprietà	8
Articolo 14 - Modalità di riconsegna	8
CAPO V - TARIFFE	8
Articolo 15 - Spese per custodia e deposito	8
CAPO VI - PREMIO DI LEGGE DOVUTO AL RITROVATORE	8
Articolo 16 - Obblighi del proprietario	8
CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE	9
Articolo 17 - Modalità	9
CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
Articolo 18 - Modalità di acquisizione della proprietà	9
Articolo 19 - Eliminazione degli oggetti	9
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 20 - Beni esclusi dal presente regolamento	9
Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nel territorio comunale, funzioni di competenza del Sindaco, svolte all'interno dell'Amministrazione Comunale dall'Ufficio Oggetti Rinvenuti (di seguito citato O.R.), facente parte del Settore Finanziario e della Fiscalità Locale - Servizio Economato.
2. La gestione delle cose mobili ritrovate di cui al precedente comma 1 sono svolte secondo quanto indicato dal Codice Civile – Libro III "della Proprietà" – Titolo II "della proprietà" - Capo III "dei modi di acquisto della proprietà" - Sezione I "dell'occupazione e dell'invenzione" Artt. 927 e seguenti.

Articolo 2 - Verbale di consegna

1. Ogni oggetto che viene ritrovato e consegnato all'Ufficio O. R. da agenti della Polizia Locale, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici, o altri Enti, deve essere accompagnato da un verbale di consegna contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento; l'Ufficio O. R. provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel verbale di consegna e al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
2. Se la consegna è effettuata da un cittadino, sarà l'Ufficio O. R. che redigerà un verbale del quale rilascerà copia al ritrovatore.
3. L'operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, dove occorre, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.

Articolo 3 - Oggetti preziosi e banconote

1. Gli oggetti preziosi o di valore e le banconote verranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio O. R.

Articolo 4 - Oggetti in condizioni igieniche precarie e oggetti pericolosi

1. Gli oggetti consegnati quali zaini, borsoni, valigie o altro, in condizioni igieniche precarie, contenente vestiario usato o materiale deperibile, la cui conservazione potrebbe indurre a problemi di carattere igienico sanitario, verranno contestualmente distrutti e di ciò verrà redatto apposito verbale.
2. Qualora all'Ufficio O. R. pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

Articolo 5 - Responsabilità su oggetti ritrovati da terzi

1. L'ufficio O.R. no risponde di eventuali danni e/o irregolarità avvenuti prima dell'atto della consegna degli oggetti rinvenuti.

Articolo 6 - Registrazione

1. Ogni oggetto ritrovato che viene depositato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale è registrato e numerato in apposito registro, nel quale sono annotate tutte le caratteristiche descrittive del bene, le circostanze del ritrovamento e tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7 - Pubblicazione all'Albo e sul sito internet

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall'articolo 928 del C.C. : "Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta."
2. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti sarà resa nota utilizzando il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8 - Proprietari residenti in Cinisello Balsamo

1. L'Ufficio O. R. provvederà direttamente a rintracciare la persona residente nel Comune di Cinisello Balsamo, a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato, per la sua restituzione.

Articolo 9 - Proprietari residenti in altri Comuni

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza.

Articolo 10 - Proprietari residenti all'Estero

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

Articolo 11 - Documenti e/o targhe automezzi

1. Documenti o targhe di ciclomotori, motocicli, autovetture ecc., rinvenuti, verranno restituite alla Motorizzazione Civile di Milano o al P.R.A.

Articolo 12 - Documenti senza funzione legale

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale di identificazione o certificazione, trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio O. R., senza che il proprietario li abbia richiesti, verranno distrutti rendendoli inservibili e redigendo apposito verbale.

CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 13 - Accertamento della proprietà

1. L'Ufficio O. R., prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario, o un suo legale rappresentante, o persona delegata al ritiro.

Articolo 14 - Modalità di riconsegna

1. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio O. R. la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

2. L'Ufficio O. R. annota sul verbale di consegna le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

3. I portafogli, le borse ecc. contenenti documenti che sono stati inoltrati per la consegna al legittimo proprietario come previsto agli art. 8 e 9 del presente regolamento, trascorsi 90 giorni senza che il proprietario abbia fatta richiesta per la restituzione, verranno eliminati.

CAPO V - TARIFFE

Articolo 15 - Spese per custodia e deposito

1. Il proprietario o il ritrovatore per ritirare l'oggetto deve pagare una somma a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma.

2. Le tariffe relative alle spese sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta e l'adeguamento avverrà con scadenza biennale.

CAPO VI - PREMIO DI LEGGE DOVUTO AL RITROVATORE

Articolo 16 - Obblighi del proprietario

1. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del c.c., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per Legge a titolo di premio.

CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17 - Modalità

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 15.

2. Qualora l'oggetto sia stato consegnato da Aziende di trasporto pubblico, trascorso il termine previsto dal C.C. senza che si sia presentato il legittimo proprietario per il ritiro, l'Ufficio provvederà ad inviare comunicazione all'Azienda di trasporto pubblico affinché provveda al ritiro degli oggetti rimasti in giacenza entro il termine di 20 giorni; trascorso tale termine l'ufficio provvederà all'eliminazione degli oggetti scaduti redigendo apposito verbale.

CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18 - Modalità di acquisizione della proprietà

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 punto 3 e all'art. 4 punto 1, quando ricorrano entrambi i seguenti accadimenti:

- a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) siano trascorsi i termini previsti dall'articolo precedente senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 19 - Eliminazione degli oggetti

1. Il Comune divenuto proprietario degli oggetti, a norma dell'articolo 18, provvederà all'eliminazione degli stessi e alle relative annotazioni di scarico.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Beni esclusi dal presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (Codice Civile – Libro III "della Proprietà" – Titolo II "della proprietà" - Capo III "dei modi di acquisto della proprietà" - Sezione I "dell'occupazione e dell'invenzione" - Art. 923) ; alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario.

Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__08/11/2010__

Cinisello Balsamo, __08/11/2010__

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge il __19/11/2010__ .

Si attesta che il regolamento approvato con la presente deliberazione è entrato in vigore il

__6/12/2010__ ai sensi dell’art. 12 dello Statuto comunale.

Cinisello Balsamo, __6/12/2010__

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __08/11/2010__ al __23/11/2010__ e dal __24/11/2010__ al __6/12/2010__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale